

PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO

Adriana Neri - Inés Lloréns
a cura di

I FONDAMENTI RELAZIONALI DEL DIRITTO DI FAMIGLIA

Un approccio interdisciplinare



SUBSIDIA CANONICA

Prima edizione 2021



Grafica di copertina/Cover design:
Liliana M. Agostinelli

© Copyright 2021 – Edizioni Santa Croce s.r.l.
Via Sabotino 2/A – 00195 Roma
Tel. (39) 06 45493637
info@edusc.it
www.edizionisantacroce.it

ISBN 978-88-8333-995-0

Adriana Neri
Inés Lloréns
(a cura di)

I FONDAMENTI RELAZIONALI
DEL DIRITTO DI FAMIGLIA
UN APPROCCIO INTERDISCIPLINARE

XXV Convegno di studio della Facoltà di Diritto Canonico
organizzato dal Centro di Studi Giuridici sulla Famiglia

PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE
FACOLTÀ DI DIRITTO CANONICO
SUBSIDIA CANONICA 35

EDUSC

INDICE

Introduzione ai lavori di M.A. Ortiz	13
--------------------------------------	----

Parte Prima DIMENSIONE ANTROPOLOGICA DELLE RELAZIONI FAMILIARI

Susy Zanardo

ANTROPOLOGIA DELLE RELAZIONI FAMILIARI NELLA TARDA MODERNITÀ	23
1. Il caos degli affetti	23
2. Miti e modelli d'amore tardo-moderni	26
3. Donne, uomini e difficoltà relazionali	29
4. L'alleanza uomo-donna per la cura del mondo	32

Francesco Botturi

SOGGETTIVITÀ SOCIALE DELLA FAMIGLIA: UNA PROSPETTIVA GENETICA	41
1. Un titolo vero ma problematico	41
2. Riconoscimento e generatività	41
3. Terzietà e comunità	46
4. Comunità familiare e società	48

COMUNICAZIONI

Una iniziativa en torno a la familia dialógica: mo.muva-fabico (<i>Ana María Martín Algarra</i>)	55
Generatività e diritto: spunti di riflessione a partire da alcune sfide contemporanee (<i>Margherita Daverio</i>)	63

INDICE

L'unione coniugale è uno specifico modo di essere degli sposi con una propria giuridicità (<i>Maria Aparecida Ferrari</i>)	77
El amar personal como trascendental antropológico (<i>Ana Isabel Moscoso Freile</i>)	91

Parte Seconda
DIMENSIONE TEOLOGICA
DELLE RELAZIONI FAMILIARI

<i>Blanca Castilla de Cortázar</i>	
TEOLOGIA DELLE RELAZIONI FAMILIARI	101
1. Introduzione	101
2. La famiglia, filo di Arianna che attraversa tutti i misteri	102
3. Premesse per una teologia della famiglia	104
3.1. <i>Relazione interna tra filosofia e teologia</i>	104
3.2. <i>Distinzione tra natura e persona</i>	105
3.3. <i>Importanza della nozione di "relazione" in teologia</i>	107
3.4. <i>Sviluppo di una meta-antropologia</i>	108
4. La persona, essere duale e relazionale	109
5. La famiglia, realtà triadica e relazionale	114
6. La teologia dell' <i>imago Dei</i>	118
7. <i>L'imago Trinitatis</i> nella dualità originaria uomo-donna	123
8. L'analogia familiare della Trinità	130
9. La Trinità come famiglia e la famiglia come immagine della Trinità	134

COMUNICAZIONI

Corsi di preparazione al matrimonio: utilità e sviluppi alla luce di <i>Amoris Laetitia</i> (<i>Antonio Interguglielmi</i>)	143
La misión de la familia humana en la familia de Dios (<i>María Martorell Estrenjer</i>)	157

INDICE

La familia, escuela del amor. Enseñanzas de un poema de Karol Wojtyła titulado “Perfiles de Cireneo” (<i>Jaime Rodríguez Díaz</i>)	167
La <i>imago Trinitatis</i> del “sacramento primordial” y la proyección de su luz en el matrimonio y la familia (<i>Ana María Sanguinetti</i>)	179
La via relazionale della dignità umana: dalla fenomenologia all’esegesi delle genealogie (<i>Ilaria Vigorelli</i>)	193

Parte Terza

DIMENSIONE GIURIDICA DELLE RELAZIONI FAMILIARI

Carlos José Errázuriz

IL RAPPORTO TRA FAMIGLIA E DIRITTO: PER UN’ANTROPOLOGIA GIURIDICA DEL MATRIMONIO E DELLA FAMIGLIA	207
1. Premessa	207
2. La situazione attuale del diritto di famiglia e i concetti di famiglia e di diritto che sono alla base	207
3. Critica della concezione solamente strumentale del diritto e della visione puramente affettiva della famiglia	210
4. La relazionalità antropologicamente fondata della famiglia e del diritto come presupposti di una concezione adeguata del rapporto famiglia-diritto	212
5. Il collegamento tra famiglia e diritto mediante il concetto di bene giuridico	214
6. Il matrimonio come bene giuridico	216
7. Considerazioni conclusive	219

Héctor Franceschi

IL DIRITTO DI FAMIGLIA NELLA CHIESA: FONDAMENTI E PROSPETTIVE DI FUTURO	223
1. Premessa e chiarimento sul titolo di questa relazione	223
2. Alcuni confronti tra il Diritto della Famiglia nella Chiesa e negli Ordinamenti statuali	224

INDICE

3. La definizione di relazione familiare dalla prospettiva giuridica	229
4. Lo svuotamento delle diverse relazioni familiari e la necessità di riscoprire la loro essenza	232
4.1. <i>Definizione della relazione familiare</i>	232
4.2. <i>Le relazioni familiari fondamentali</i>	233
5. Il Diritto di famiglia e il Diritto della famiglia nella Chiesa. Attualità e futuro	238
6. Le fondamenta del diritto canonico del matrimonio e della famiglia, come realtà oggettiva con una dimensione di giustizia intrinseca, si trovano nella complementarità tra uomo e donna	244
7. Conclusione	246
<i>Adriana Neri</i>	
IL DIRITTO CIVILE DI FAMIGLIA: PROBLEMATICITÀ E PROPOSTE DI STUDIO	249
1. Rilievi introduttivi	249
2. La famiglia nel codice civile e nella Costituzione	250
3. Il modello di famiglia disegnato dal legislatore della riforma del 1975	252
4. La progressiva trasformazione della struttura delle relazioni familiari	253
4.1. <i>Dalla tutela della famiglia a quella dei singoli membri che la compongono</i>	254
5. La prevalenza del rapporto genitori- figli su quello di coniugio	255
6. Le derive individualistiche della giurisprudenza europea	258
7. La crisi del tradizionale binomio “matrimonio- famiglia” e l’affermarsi del pluralismo relazionale	259
8. La famiglia senza identità	261
9. Il ruolo del diritto interno	263

INDICE

10. La crisi della famiglia come riflesso della crisi della società	264
11. Osservazioni conclusive	265

COMUNICAZIONI

La doctrina canónica entre el criterio narrativo de realidad y la autorreferencialidad (<i>Joan Carreras</i>)	269
El derecho canónico como orden humano y el derecho de familia: el carácter intrínsecamente relacional del Ius (<i>Jorge Castro Trapote</i>)	283
El Derecho de la Iglesia, promotor de las relaciones familiares ante los desafíos de la posmodernidad (<i>Montserrat Gas Aixendri, M. Pilar Lacorte Tierz</i>)	301
Relazione di filiazione: conoscenza della propria origine biologica e identità della persona come beni giuridici da tutelare (<i>Álvaro González Alonso</i>)	315
La dimensione canonica della Chiesa domestica (<i>Inés Lloréns</i>)	329
Alcance de la mediación en el Derecho de familia canónico (<i>Pilar Solá Granell</i>)	343
I fondamenti relazionali del diritto di famiglia: <i>Amoris Laetitia</i> , libertà religiosa ed impedimenti matrimoniali (<i>Stefano Testa Bappenheim</i>)	351

Parte Quarta

DIMENSIONE SOCIOLOGICA E PSICOLOGICA DELLE RELAZIONI FAMILIARI

<i>Pierpaolo Donati</i>	
IL GENOMA SOCIALE DELLA FAMIGLIA E I SUOI BENI RELAZIONALI	369
1. Il tema e le tesi: il diritto e le relazioni sociali	369
2. La famiglia come gruppo e come istituzione sociale	374
3. Che cosa significa dire che la famiglia è un 'bene comune'?	377
4. Leggere 'relazionalmente' la famiglia	378

INDICE

4.1. <i>Il ruolo delle relazioni</i>	378
4.2. <i>Perché è necessaria una riflessività relazionale (e non solo personale)</i>	382
4.3. <i>L'approccio relazionale alla famiglia</i>	386
4.4. <i>"All'inizio c'è la relazione"</i>	390
5. <i>La famiglia come bene relazionale in sé</i>	394
6. <i>I beni relazionali generati dalla famiglia</i>	400
6.1. <i>I beni relazionali della famiglia sono generati dal suo genoma sociale</i>	400
6.2. <i>Le virtù come beni relazionali</i>	402
7. <i>Il diritto e la famiglia: diritti relazionali e dignità delle relazioni</i>	406
7.1. <i>L'influenza dei 'nuovi diritti'</i>	406
7.2. <i>Ripensare i diritti familiari come relazioni</i>	409
7.3. <i>Sulla natura relazionale del diritto</i>	412
8. <i>Conclusioni e prospettive: prendersi cura della dignità delle relazioni</i>	414

Raffaella Iafrate

LA FAMIGLIA COME LUOGO PRIMARIO DI CRESCITA. PROSPETTIVA PSICOLOGICA DELLE RELAZIONI FAMILIARI	419
1. <i>La famiglia come oggetto di studio della Psicologia</i>	419
2. <i>Il Modello Relazionale-Simbolico</i>	421
3. <i>Le parole chiave dell'identità familiare</i>	422
3.1. <i>Prospettiva Relazionale</i>	422
3.2. <i>Dimensione Simbolica</i>	425
4. <i>Le parole chiave del cambiamento familiare</i>	427
4.1. <i>Transizioni familiari</i>	427
4.2. <i>Eventi critici</i>	429
4.3. <i>Coping e risorse</i>	431
4.4. <i>Compiti di sviluppo intergenerazionali</i>	432
5. <i>La Generatività</i>	433

INDICE

COMUNICAZIONI

El modelo de familia en España e Italia. Revisitando el modelo de corresponsabilidad (<i>María Barril Rodríguez-Arana</i>)	439
Generatività vs. stagnazione. La sfida psicosociale della vita matrimoniale secondo Erik Erikson (<i>Francisco Insa</i>)	457
Las políticas de familia como “políticas palanca” del desarrollo sostenible y de la consecución del bien común (<i>Ana María Vega Gutiérrez</i>)	471
La familia como constructor del Estado occidental (<i>Juan Velayos</i>)	495
La narrativa de la Política de Familia en los últimos 10 años (<i>Belén Zárate Rivero</i>)	507

IL DIRITTO CIVILE DI FAMIGLIA: PROBLEMATICITÀ E PROPOSTE DI SVILUPPO

ADRIANA NERI
Pontificia Università della Santa Croce

1. RILIEVI INTRODUTTIVI

Parlare di famiglia nell'attuale contesto ordinamentale civile vuol dire inevitabilmente confrontarsi, in prospettiva diacronica, con i mutamenti sociali e culturali che hanno trasformato il tessuto del nostro ordinamento giuridico, incidendo considerevolmente sulla fisionomia tradizionale della famiglia, in quanto istituzione.

Sono trascorsi più di quaranta anni dalla prima riforma del diritto di famiglia¹ ed in questo lungo lasso di tempo abbiamo assistito al passaggio da una concezione autoritaria e pubblicistica dell'istituzione familiare, ad una che ne valorizza la dimensione comunitaria, fondata sulla reciproca solidarietà dei suoi componenti, tutti portatori di autonomi diritti soggettivi².

A tale radicale cambiamento ha fatto seguito il progressivo accantonamento della funzione sociale tradizionalmente assegnata dal diritto alla famiglia in favore di una sua configurazione incentrata piuttosto sulla rilevanza dei diritti degli individui che la compongono³, con una conseguente accentuazione della sua dimensione soggettiva e personalistica, sia pure attuata in forma comunitaria. Il modello di

¹ Ci si riferisce alla prima organica riforma del diritto di famiglia attuata con la legge 19 maggio 1975.

² P. ZATTI, *Tradizione e innovazione nel diritto di famiglia*, in G. FERRANDO- M. FORTINO- F. RUSCELLO (a cura di), *Trattato di diritto di famiglia*, (dir. da P. Zatti) I, 1, *Famiglia e matrimonio*, Milano 2011, pp. 22-34.

³ Cfr. M. SESTA, *La famiglia tra funzione sociale e tutele individuali*, in «Riv. trim. dir. proc. civ.» (2017), pp. 567-578.

famiglia attuale, per effetto delle numerose modifiche che si sono susseguite nel tempo e di cui si darà sinteticamente conto nel prosieguo, solo nella sua ossatura portante può dunque dirsi il frutto della poderosa riforma attuata in modo organico dal legislatore nel 1975 ed è certamente assai lontano da quello delineato dal codice del 1942 e ancora di più da quello del 1865⁴.

2. LA FAMIGLIA NEL CODICE CIVILE E NELLA COSTITUZIONE

Nella originaria configurazione codicistica del 1865 la famiglia, gerarchicamente strutturata, rappresentava la espressione embrionale della più ampia società civile di cui costituiva il fondamento e per tale ragione appariva funzionalmente orientata al perseguimento di interessi pubblicistici. La famiglia preparava e formava la persona anche all'assolvimento delle sue funzioni di membro della comunità statale, svolgendo in tal senso una funzione sociale; era dunque "*seminarium rei publicae*", secondo la nota definizione di Cicerone⁵.

La concezione pubblicistica della famiglia trovava il suo fulcro nella indissolubilità del matrimonio attorno al quale si costituiva la famiglia patriarcale, fondata sulla autorità e direzione del *pater familias*⁶.

Il codice civile del 1942, al pari di quello del 1865, accoglieva un modello di famiglia-istituzione fondata sul matrimonio eterosessuale, unitamente ad una condizione di dichiarata disegualianza dei coniugi. La donna, seppure "emancipata" rispetto al codice del 1865, moglie e madre, con piena capacità giuridica e di agire, si ritrovava in posizione di subordinazione nei confronti del marito, titolare della potestà maritale e della patria potestà nei confronti dei figli. Permaneva, incontaminato, il "primato" della famiglia sulla persona dei suoi componenti e non vi era spazio per un modello alternativo rispetto alla famiglia legittima⁷.

⁴ Cfr. V. SCALISI, *Le stagioni della famiglia nel diritto dall'unità d'Italia ad oggi, I: Dalla "famiglia-istituzione" alla "famiglia-comunità": centralità del "rapporto" e primato della "persona" in «Riv. dir. civ.»* 5 (2013), pp. 1043-1062.

⁵ M.T. CICERONE, *De officiis*, I, 54. Su questo aspetto cfr. M. SESTA, *La famiglia tra funzione*, cit., p. 568. In argomento V. POCAR-P. RONFANI, *La famiglia e il diritto*, Laterza, Roma-Bari 2008, p. 5.

⁶ S. RODOTÀ, *Diritti e libertà nella storia d'Italia. Conquiste e conflitti (1861-2011)*, Donzelli, Roma 2011, p. 23.

⁷ Cfr. V. SCALISI, *Le stagioni della famiglia*, cit., p. 1046.

Con l'avvento della Costituzione repubblicana del 1948 viene sancito il definitivo superamento della concezione patriarcale della famiglia per fare spazio ad un modello familiare nucleare di cui la relazione coniugale rappresenta il momento di sintesi e di direzione. In particolare, l'art. 29 Cost., nel riconoscere i diritti della famiglia quale società naturale (nel senso di realtà umana preesistente al diritto) fondata sul matrimonio, conferma il primato della famiglia tradizionale eterosessuale incentrata sul vincolo coniugale equiordinato, che gode di una tutela privilegiata rispetto alle altre formazioni sociali che trovano un riconoscimento all'art. 2 Cost.⁸

Il secondo comma dell'art. 29 Cost., inoltre, prevede significativamente che nell'ambito del rapporto matrimoniale il legislatore possa introdurre limitazioni al principio dell'eguaglianza giuridica e morale dei coniugi a "garanzia dell'unità familiare", in tal modo confermando la naturale vocazione sociale della famiglia e dunque la sua finalità superindividuale che trascende l'interesse dei singoli individui che la compongono⁹. La stessa collocazione delle norme relative alla famiglia (oltre all'art. 29, anche il 30 e il 31 Cost.) all'interno del titolo II della Costituzione dedicata ai rapporti etico-sociali, né è chiara manifestazione. Nel nuovo assetto costituzionale la famiglia viene dunque configurata come portatrice di una soggettività giuridica autonoma che giustifica (e dunque rende legittimo) un ridimensionamento delle sfere individuali dei singoli in favore dell'interesse superiore del nucleo familiare, ove ciò si renda funzionale per assicurarne l'unità. E' altresì evidente come, nella prospettiva accolta dal Costituente, il matrimonio costituisca la base giuridica per l'attribuzione dei diritti alla istituzione familiare.

Pur essendo la famiglia, quale *naturalis societas* una formazione sociale nel senso di cui all'art. 2 Cost. è interessante notare come

⁸ Sul modello costituzionale di famiglia e sulla sua evoluzione cfr., fra gli altri, C. ESPOSITO, *Famiglia e figli nella costituzione italiana*, in *Studi in onore di A. Cicu*, II, Milano, 1951, pp. 553-556; M. BESSONE, *sub artt. 29-31*, in G. BRANCA (a cura di) *Rapporti etico-sociali, Commentario della costituzione*, Zanichelli, Bologna/Il foro italiano, Roma 1977, pp. 1-205.; R. BIAGI-GUERINI, *Famiglia e Costituzione*, Giuffrè, Milano 1989; G. GIACOBBE, *Il modello costituzionale della famiglia nell'ordinamento italiano*, in «*Riv. dir. civ.*» 4 (2006), I, pp. 481-502.; M. SESTA, *sub art. 29 cost.*, in M. SESTA (a cura di), *Codice della famiglia*, III ed., Giuffrè, Milano, 2015, pp. 80-81; C. CARDIA, *L'art. 29 della Costituzione: la famiglia come società naturale e la dissolubilità del matrimonio*, in AA. VV. *Studi sul divorzio*, Padova, 1972, pp. 227-240.

⁹ Cfr. M. SESTA, *La famiglia tra funzione sociale e tutele individuali*, cit., p. 570.

tra i due dettami costituzionali (l'art. 29 e l'art. 2) sussista una significativa differenza, sul piano delle scelte assiologiche compiute dal Costituente, laddove solo per la famiglia si prevede una limitazione al fondamentale principio di uguaglianza giuridica e morale dei coniugi (espressione del più generale principio di uguaglianza di cui all'art. 3), di cui invece non vi è traccia nell'art. 2, nel quale si sancisce espressamente la prioritaria tutela dei diritti dell'individuo all'interno delle formazioni sociali ove la sua personalità si svolge senza alcuna limitazione¹⁰.

La famiglia, dunque, anche se formazione sociale primordiale, si caratterizza rispetto a tutte le altre formazioni, per il preminente interesse alla preservazione del nucleo in sé, come centro autonomo di interessi nel quale l'esigenza di tutela delle posizioni individuali che racchiude appare recessiva.

Vi è da dire, infatti, che solo intorno agli anni '70 è emersa una generale tendenza ad una lettura integrata dell'art. 29 Cost. e dell'art. 2 Cost., finalizzata alla valorizzazione sempre più crescente della tutela dell'individuo che proprio nell'ambito della famiglia deve poter trovare il luogo deputato alla propria realizzazione, non solo come genitore o figlio, ma soprattutto come persona¹¹.

Se infatti, ai sensi dell'art. 2 Cost., la famiglia assume rilievo quale "formazione sociale" essenziale al pieno sviluppo dell'individuo, ciò implica una autonoma e rinnovata considerazione del singolo componente familiare in quanto portatore di posizioni giuridiche che devono essere garantite anzitutto all'interno della famiglia.

3. IL MODELLO DI FAMIGLIA DISEGNATO DAL LEGISLATORE DELLA RIFORMA DEL 1975

L'intervento del legislatore della riforma del 1975 appare decisamente ispirato al nuovo sistema valoriale introdotto dal Costituente improntato al principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, che viene declinato su più versanti nel nuovo impianto codicistico. Tale equiparazione, infatti, si coglie sia sul piano del generale rico-

¹⁰ A. BARBERA, *sub art. 2*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della costituzione*, cit., *Principi fondamentali*, artt.1-12, pp. 50- 51; G. FURGIUELE, *Libertà e famiglia*, Giuffrè, Milano 1979, p. 72.

¹¹ M. BESSONE, in *Commentario della costituzione*, cit., p. 1.

noscimento ai coniugi dei medesimi diritti ed obblighi consacrato nell'art. 143 c.c., sia sull'attribuzione congiunta ai medesimi del potere di indirizzo della famiglia, sancita all'art. 144 c.c.¹²

Sarebbe tuttavia alquanto riduttivo interpretare lo spirito della riforma nella direzione di un semplicistico recepimento da parte del legislatore delle istanze di libertà ed uguaglianza provenienti dai nuovi dettami costituzionali, in quanto anche nel mutato assetto codicistico la famiglia rimane pur sempre una entità collettiva il cui interesse si diversifica e prevale rispetto a quello dei suoi membri.

E così l'art. 143 c.c. prevede che dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla coabitazione, ma anche alla collaborazione nell'interesse della famiglia; il successivo art. 144 c.c., ancor più pragmaticamente, sancisce che *"i coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa"*.

Il concetto di unità, come valore da tutelare per assicurare la stessa sopravvivenza della famiglia viene poi significativamente ripreso nell'art. 145 c.c. con riferimento alla ipotesi di intervento giudiziale a seguito di disaccordo tra i coniugi circa la fissazione della residenza o altri affari essenziali. In tale specifico caso, si prevede infatti, che il giudice, *"qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia"*.

A preservare l'unità della famiglia, per arginare pericolose derive personalistiche più facilmente attuabili sul versante patrimoniale, soccorre infine l'istituto della comunione dei beni, che viene elevato a regime patrimoniale legale della famiglia.

4. LA PROGRESSIVA TRASFORMAZIONE DELLA STRUTTURA DELLE RELAZIONI FAMILIARI

Il modello familiare basato sul matrimonio che caratterizzava l'intervento riformatore del legislatore del 1975 ha subito, nel tempo, una

¹² F. SANTORO PASARELLI, *Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio. Note introduttive agli artt. 143-146*, in G. CIAN - G. OPPO - A. TRABUCCHI, *Commentario*, II, Cedam, Padova 1992, pp. 492-493; G. DALLA TORRE, *Per una storia del diritto di famiglia in Italia: modelli ideali e disciplina giuridica*, in G. CAMPANINI (a cura di), *Le stagioni della famiglia. La vita quotidiana nella storia di Italia dall'Unità agli anni '70*, San Paolo, Torino 1994, pp. 242-243.

serie di attacchi originati dalla caduta della indissolubilità del vincolo a seguito della legge sul divorzio introdotta qualche anno prima, in forza della quale ciascun coniuge ha acquisito (anche sulla scia di una giurisprudenza progressista e liberale) il “diritto costituzionale” a porre fine al rapporto matrimoniale entrato in crisi¹³. La tensione sempre più crescente verso la piena realizzazione della personalità dell’individuo sotto il profilo della libertà di determinarsi secondo i propri orientamenti e desideri ha inevitabilmente investito anche il contesto delle relazioni coniugali, consentendo a ciascun coniuge di potersi sciogliere dal legame precedente e di instaurarne di nuovi.

Su questa scia, il tradizionale modello familiare è stato progressivamente soppiantato per effetto di interventi legislativi settoriali che, da un lato, hanno realizzato un ribaltamento dei consueti paradigmi familiari intervenendo direttamente a modificare la struttura delle relazioni fra i singoli membri in una direzione marcatamente puerocentrica, dall’altro hanno istituito nuovi modelli relazionali, alternativi a quello tradizionale, ampliando il panorama delle opzioni disponibili per la coppia, determinando quella che è stata definita la “disarticolazione” della famiglia¹⁴.

4.1. Dalla tutela della famiglia a quella dei singoli membri che la compongono

Prima ancora di analizzare gli specifici effetti che tale nuovo assetto ha determinato sulla originaria fisionomia della famiglia è interessante osservare come il passaggio dall’unico originario modello familiare codicistico fondato sul matrimonio – così come accolto dall’art. 29 Cost. – alla molteplicità di modelli familiari è stato reso possibile attraverso il riconoscimento costituzionale della rilevanza sociale delle formazioni entro le quali si svolge la personalità dell’individuo, quali luoghi in cui deve in ogni caso essere garantita la tutela inviolabile dei suoi diritti.

L’opzione ideologica sottesa alla interpretazione dell’art. 29 Cost. – attraverso il filtro dell’art. 2 Cost. – secondo la quale la famiglia si configura come la prima di quelle “formazioni sociali” in cui il singolo “svolge la sua personalità” si è tradotta nella progressiva rinuncia da parte del legislatore ad interventi volti

¹³ Cfr. per tutti, M. SESTA, *La famiglia tra funzione*, cit., p. 571.

¹⁴ F.D. BUSNELLI, *La famiglia e l’arcipelago familiare*, in «Riv. dir. civ.» 4 (2002), I, pp. 509-529.

a tutelare la famiglia in quanto comunità di individui, per dare piuttosto preferenza a forme di tutela riservata ai singoli in quanto persone, innanzitutto, e in quanto persone inserite all'interno della famiglia, poi.

In tale direzione, sulla scorta dei rapidi mutamenti della coscienza sociale, si è dunque innestato un processo di sottrazione della disciplina delle relazioni familiari all'area pubblicistica, che è stata così ricondotta con nettezza alla sfera dell'autonomia privata, in chiave dichiaratamente personalistica.

Ciò ha indubbiamente determinato una revisione dei paradigmi relazionali – quello matrimoniale su tutti – con il dichiarato intento di renderli più coerenti rispetto al quadro costituzionale della centralità della persona, alla quale devono essere assicurate le necessarie strutture finalizzate al pieno sviluppo della sua personalità.

Il venir meno dell'indissolubilità del matrimonio con il divorzio appare dunque più consono al mutato contesto socio-culturale e conferisce rilevanza all'autonomia dei coniugi nella regolamentazione dei loro rapporti, anche nel momento della crisi, decretando, al contempo, la fragilità della famiglia legittima a vantaggio delle esigenze individuali dei singoli membri che l'avevano creata.

5. LA PREVALENZA DEL RAPPORTO GENITORI- FIGLI SU QUELLO DI CONIUGIO

La continua tensione verso il riconoscimento della pari dignità di nuovi diritti individuali venuti progressivamente a delinearli nel tessuto sociale ha inciso profondamente sulla materia familiare, generando significativi mutamenti che possono cogliersi, per un verso, nella destrutturazione delle relazioni familiari e, per altro verso, nell'emersione di nuovi modelli relazionali supportata e promossa dai principi di derivazione comunitaria e da orientamenti giurisprudenziali nazionali ed internazionali.

Sotto il primo aspetto, si è assistito ad una marginalizzazione sempre più evidente del rapporto di coniugio e correlativamente ad una rinnovata considerazione dei rapporti di filiazione, di cui costituiscono prova tangibile gli interventi normativi attuati con la l. 10 dicembre 2012, n. 219 (di cui il successivo d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ne costituisce attuazione), la quale ha innanzitutto sancito l'unicità dello *status* giuridico dei figli, sia nati fuori o nel

matrimonio (e dunque a prescindere dall'esistenza di un rapporto di coniugio tra i genitori), da quel momento in avanti denominati semplicemente "figli"¹⁵.

A prescindere dalla innovazione terminologica introdotta dalla legge, sul piano sostanziale la nuova normativa ha segnato un ribaltamento del precedente assetto relazionale, configurando la responsabilità genitoriale (in luogo della precedente potestà genitoriale), quale relazione fondante del nuovo sistema familiare non più incentrato sul rapporto matrimoniale, bensì su quello di filiazione.

La nuova prospettiva puerocentrica, di cui il preminente interesse del minore, variamente declinato, rappresenta il criterio portante che informa l'intera disciplina della famiglia sia nel momento fisiologico che in quello della crisi, ha condotto a delineare una struttura di relazione familiare di tipo verticale che tende a preservare il rapporto genitore/figlio a prescindere dal legame coniugale, quasi come se l'indissolubilità, che per secoli ha caratterizzato il matrimonio, si fosse trasferita dal legame orizzontale di coppia a quello verticale genitori-figli¹⁶.

Può dirsi, senza esagerazioni, che l'attuale sistema giuridico processuale sia condizionato dalla costante preoccupazione di preservare il rapporto tra figli e genitori, a prescindere dal e anche contro lo stesso rapporto di coniugio, come istintiva reazione ad un senso di precarietà affettiva e relazionale – in grado di ripercuotersi con conseguenze negative imprevedibili sulla prole – quale effetto principale della destrutturazione della famiglia. Non è un caso, infatti, che l'accento sia stato posto dal legislatore sull'esercizio della responsabilità genitoriale per la quale il codice detta regole specifiche, anche con particolare riferimento alla crisi familiare¹⁷ dovendosi assicurare la c.d. "co-genitorialità" (di cui i coniugi sono investiti con pari responsabilità) nel preminente interesse del minore e che siano state introdotte specifiche norme per garantire

¹⁵ Cfr., se vuoi, A. NERI, *Aspetti processuali dei recenti interventi legislativi in tema di filiazione*, in «*Riv. dir. proc.*» 4-5 (2014), pp. 1090-1111, ove ampi riferimenti bibliografici.

¹⁶ Per tali considerazioni, cfr. M. SESTA, *Famiglia e figli in europa: i nuovi paradigmi*, in «*Fam. e dir.*» 11 (2019), pp. 1049-1054.

¹⁷ Si vedano gli artt. 337 *bis* ss. c.c., inseriti nel capo I del c.c. rubricato: «Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento degli effetti civili del matrimonio, annullamento, nullità del matrimonio, ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio».

l'inserimento del figlio nella rete parentale dei genitori, non coniugi (art. 252 c. c.). Sul versante processuale tutto questo si è tradotto nel riconoscimento del diritto del figlio di essere ascoltato "*in tutte le questioni o procedimenti che lo riguardano*" (art. 315 *bis*, comma 3, c.c.) e, ancor più in generale, nella previsione dell'intervento giudiziale quando si tratti di assicurare la risoluzione dei conflitti endofamiliari che possano compromettere l'interesse del minore (art. 316 c.c.).

In tale contesto il rapporto genitoriale appare dunque funzionale al solo soddisfacimento dell'interesse preminente del figlio che è e resta pur sempre un interesse individuale¹⁸, non suscettibile di sacrificio per il bene superiore della famiglia.

La prospettiva puerocentrica che ha guidato i più recenti interventi legislativi sulla filiazione può scorgersi, peraltro, anche al di fuori del perimetro della famiglia nucleare, ove il legislatore ha riconosciuto, elevandoli a diritti veri e propri, posizioni soggettive prima riconducibili alla categoria dei meri interessi. E' il caso dei nonni cui l'art. 317 *bis* c.c. (introdotto dalla d.lgs. n. 154/2013) riconosce espressamente "*il diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti*", offrendo una apposita azione a salvaguardia di tale specifica posizione.

Tralasciando di entrare nel merito di tale singola questione, la cui trattazione diffusa risulterebbe incompatibile con il rispetto dei limiti temporali imposti al presente intervento, è sufficiente osservare come il riconoscimento di nuove forme di tutela azionabili sulla scorta di clausole di natura indeterminata ("*rapporti significativi*"), hanno di certo contribuito a giurisdizionalizzare il conflitto endofamiliare, con effetti non sempre favorevoli al prevalente interesse del minore, alla cui salvaguardia le norme di nuovo conio erano ispirate. Fortunatamente non sono mancate pronunce in cui è stata affermata la natura non incondizionata del diritto dei nonni, avendo la stessa giurisprudenza avvertito come tale diritto possa subire restrizioni o addirittura restare escluso qualora non risulti in concreto funzionale ad una crescita serena ed equilibrata del minore¹⁹.

¹⁸ L. LENTI, *Note critiche in tema di interesse del minore*, in «Riv. dir. civ.» 1 (2016), pp. 86-111.

¹⁹ Cfr., *ex plurimis*, Cass. 19 maggio 2020, n. 9145, in «Fam. e dir.» 4 (2021), pp. 361-369, con nota di R. GELLI, *Nonni: ambito e limiti del diritto alla frequentazione dei nipoti*.

6. LE DERIVE INDIVIDUALISTICHE DELLA GIURISPRUDENZA EUROPEA

Fuori dall'orizzonte domestico, la giurisprudenza europea, fortemente orientata ad attribuire rilievo alle tutele individuali, si è imposta con particolare forza; la Corte europea dei diritti dell'uomo ha infatti progressivamente ricondotto nell'alveo della nozione di vita familiare le convivenze che prescindono dal matrimonio e dalla diversità di sesso²⁰.

In tale clima culturale gli spunti provenienti dalle fonti sovranazionali hanno sicuramente svolto un ruolo determinante verso il superamento della idea di famiglia fondata sul matrimonio. Si vuole, in particolare, fare riferimento all'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che, nel riconoscere ad ogni persona il diritto fondamentale *"di sposarsi e di costituire una famiglia"*, è stato interpretato nel segno di una demarcazione netta tra diritto a contrarre matrimonio e diritto a creare una famiglia, a prescindere dal vincolo; e all'art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il quale, enunciando *"il diritto dell'uomo e della donna di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto"*, ha legittimato l'idea di una famiglia disancorata dal matrimonio eterosessuale e dunque in grado di ricomprendere indistintamente tutte le tipologie di relazioni affettive.

La Corte Europea dei diritti dell'Uomo, valorizzando tali spunti, ha evidenziato come tutti i tipi di "unione" caratterizzate da legami affettivi, a prescindere dal sesso, sono da considerarsi come "famiglie"; nella nota decisione *Shalk e Kopf v. Austria* del 24.6.2010²¹, ha affermato che il legislatore deve garantire riconoscimento e tutela alle unioni tra persone dello stesso sesso, anche se non necessariamente mediante il matrimonio.

²⁰ Cfr. V. SCALISI, *"Famiglia" e "famiglie" in Europa*, in «Riv. dir. civ.» 1 (2013), pp. 7-24.

²¹ Nella specie i ricorrenti avevano chiesto alla Corte di riconoscere che il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, sancito all'art. 12 della CEDU, deve essere esteso anche alle coppie omosessuali, nonostante il chiaro disposto dell'articolo stesso, che riferisce tale diritto a «uomini e donne, in età matrimoniale». Ciò – nella prospettiva accolta nel ricorso – in forza di un'interpretazione evolutiva che s'impone ormai anche con riguardo a tale disposizione della CEDU.

7. LA CRISI DEL TRADIZIONALE BINOMIO “MATRIMONIO- FAMIGLIA”
E L’AFFERMARSI DEL PLURALISMO RELAZIONALE

Questa rapida evoluzione dei costumi e delle coscienze si è tradotta, nel diritto interno, in interventi normativi settoriali attuati sulla scorta di pressioni sociali volte a spezzare definitivamente il tradizionale binomio “matrimonio-famiglia”.

Si è così passati dalla riforma della filiazione a quella del divorzio c. d. “breve”²², onde assicurare un più rapido perseguimento dello stato civile libero e, infine, al riconoscimento delle c. d. unioni civili tra persone dello stesso sesso e delle convivenze di fatto con la più recente legge 20 maggio 2016, n. 76²³.

In tal modo, quelle relazioni che prima erano sprovviste di una tutela specifica (convivenze *more uxorio*) o del tutto prive (unioni tra persone dello stesso sesso) sono entrate a pieno diritto nel nostro ordinamento come formazioni sociali di matrice familiare meritevoli di tutela.

Sul piano del c.d. “diritto vivente” la giurisprudenza, attraverso innovative interpretazioni propugnate sulla scorta di una pretesa ed auto-attribuita capacità di creare il diritto, ha prevalentemente assecondato, con approccio promozionale, l’insorgenza delle nuove tendenze relazionali²⁴.

Accanto a quello tradizionale fondato sul matrimonio, espressamente contemplato nella Costituzione, il legislatore ha così offerto altri due modelli familiari che oggi consentono sia alle coppie omosessuali che eterosessuali di poter optare per l’una o l’altra a seconda

²² L’istituto è stato introdotto con la legge 6 maggio 2015, n. 55 che ha appunto inciso sui termini di durata del procedimento di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, modificando l’art. 3 della legge n. 898/1970 nella parte in cui stabilisce i termini per poter divorziare. In particolare detti termini si riducono da tre anni a un anno nel caso di separazione giudiziale, mentre da un anno a sei mesi nel caso di separazione consensuale, indipendentemente dalla presenza di figli.

²³ L’art. 1 di tale legge così recita: «La presente legge istituisce l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto».

²⁴ Si menziona, per tutti, Cass., 21 aprile 2015, n. 8097, in *Pluris*, con la quale, con riferimento ad una ipotesi di cambiamento di sesso da parte di persona coniugata, sulla scorta di quanto stabilito dalla Corte costituzionale con pronuncia 11 giugno 2014, n. 170, si è riconosciuta rilevanza costituzionale – entro il perimetro dell’art. 2 Cost. – sia alle convivenze di fatto che alle relazioni omoaffettive.

del grado di responsabilità che intendano assumere. Così la coppia omosessuale può scegliere l'unione civile o la convivenza di cui alla legge n. 76/2016, essendo tale figura indirizzata anche a coppie di persone maggiorenni dello stesso sesso oltre che di sesso diverso, purché unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale e non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

Alla varietà dei modelli legali corrisponde una diversità strutturale e di tutela che si articola secondo una graduazione differente a seconda della minore o maggiore intensità del vincolo che caratterizza ciascun modello. Per esemplificare, si pensi che le parti di una unione civile non sono tenute all'obbligo di fedeltà e di collaborazione, non essendo, a rigore, tale obbligo sancito dalla legge²⁵.

Le nuove "opzioni istituzionali" di famiglia che si affiancano al tradizionale modello basato sull'istituto matrimoniale costituiscono dunque il variegato panorama di un inedito pluralismo relazionale il cui elemento comune (giuridicamente rilevante) può essere individuato nella generica e indifferenziata nozione di "affetto", a prescindere da quale sia il contesto relazionale di riferimento.

Nell'ordinamento attuale, pertanto, il termine "famiglia" è ormai riferito ad una pluralità di modelli relazionali, la cui natura familiare è data dalla sussistenza di legami di vario genere: 1) vincoli giuridici come il matrimonio, l'unione civile, la stabile convivenza di cui alla l. n. 76/2016, l'affinità, l'adozione; 2) vincoli giuridici e biologici come la filiazione nel e fuori del matrimonio purché riconosciuta; 3) infine vincoli solo biologici, come nel caso della filiazione non riconosciuta; tutti rapporti che godono di tutela e che, quindi, possono essere ricompresi nell'ambito delle relazioni familiari²⁶.

Al di là del rilievo giuridico che oggi le relazioni di coppia diverse da quelle basate sul matrimonio eterosessuale ricevono nel mutato assetto ordinamentale, deve pur sempre osservarsi come il fenomeno sociale che spinge al riconoscimento di nuovi statuti familiari sia in costante crescita.

Si pensi soltanto alla figura del genitore sociale e a tutti i rapporti che oggi indistintamente vengono ricondotti nell'ampia no-

²⁵ Cfr. art. 11, legge 20 maggio 2016 n. 76.

²⁶ M. SESTA, *La famiglia tra funzione*, cit., p. 574.

zione di famiglia attraverso il riconoscimento della loro valenza appunto “sociale”, che funge da condizione legittimante.

A ragione, dunque, si è osservato come «l’ideologia del matrimonio viene sconfitta dalla fenomenologia delle unioni che si radica nella realtà da cui trae consenso e legittimazione sociale»²⁷.

8. LA FAMIGLIA SENZA IDENTITÀ

Una analisi del sistema complessivamente risultante dagli interventi normativi che si è sopra delineato induce inevitabilmente ad ammettere che oggi la famiglia non ha più una identità certa, è stata trasfigurata, resa evanescente.

Archiviato il paradigma del matrimonio come relazione primaria e fondante della famiglia da cui scaturiscono tutte le altre relazioni, idonea, un tempo, a decretare in capo ai figli l’acquisizione di un peculiare *status*²⁸, ne è scaturito uno stravolgimento del significato degli stessi concetti di “filiazione” e di “paternità”. Si pensi alla filiazione alla luce delle nuove tecniche di procreazione assistita eterologa dove è spezzato il nesso tra genitorialità e paternità biologica, in quanto il terzo donatore (uomo) è estraneo alla coppia. In simili casi, ferma restando la coincidenza tra madre biologica e sociale vi sarebbe invece una scissione tra paternità biologica e sociale, in quanto chi svolge le funzioni di genitore non è anche il padre. Sembra dunque che il matrimonio oggi conservi ancora un significato in relazione al solo rapporto orizzontale tra i coniugi.

Anche la parentela e l’affinità acquisiscono un diverso valore semantico perché vengono adattati a realtà familiari che divergono dal modello tradizionale fondato sul legame di parentela e di affinità nascenti dal matrimonio e sulla discendenza biologica²⁹.

Non a caso, la configurazione dell’identità delle nuove formazioni sociali implica necessariamente anche un adeguamento terminologico. Si parla, infatti, di famiglia “destrutturata” (facendosi

²⁷ S. RODOTÀ, *Presentazione*, in F. GRILLINI - M.R. MARELLA (a cura di), *Stare insieme: i regimi giuridici delle convivenze tra status e contratto*, Jovene, Napoli 2011, XIV.

²⁸ Cfr. G. DALLA TORRE, *Famiglia senza identità?*, in «Justitia» 65 (2012), pp.127-129, il quale qualifica il matrimonio, come luogo «costitutivo degli status».

²⁹ Si osservi, ad esempio, che per le unioni civili il mancato richiamo nella legge all’art. 78 c.c. impedirebbe di configurare il rapporto di affinità tra un partner e i parenti dell’altro.

riferimento a quella formata da persone separate o divorziate che hanno figli in comune), “ricomposta”³⁰ (ossia quella risultante dalla convivenza di persone che provengono dalla disgregazione di precedenti nuclei familiari in conseguenza della morte del coniuge o di una precedente convivenza), non potendosi più fare riferimento semplicemente alla famiglia, perché istintivamente si comprende che il concetto, privo di una connotazione aggettivale, non potrebbe più descrivere compiutamente tali realtà. Oggi, dunque, parlando di famiglia, si avverte la esigenza – preliminare ad ogni confronto – di intendersi su quale sia il concetto di riferimento.

Di ciò ne è stata una evidente testimonianza lo smarrimento cui abbiamo assistito nella fase acuta della pandemia, quando la legislazione emergenziale attuata per far fronte alla diffusione del contagio da Covid-19 ha utilizzato il termine “congiunti” per indicare una categoria di persone alle quali era consentito, in via del tutto eccezionale, derogare parzialmente alle restrizioni del distanziamento sociale, non essendovi più alcuna certezza, nell’attuale assetto ordinamentale e sociale, sul significato e sulla latitudine da attribuire a tale espressione. Ed è interessante osservare come il chiarimento fornito dalla Presidenza del Consiglio a fronte della mole di interrogativi posti dai cittadini sia servito soltanto ad ingenerare ulteriore confusione, essendosi lo stesso limitato a rinviare alla nozione di congiunti come *indirettamente* ricavabile dalle norme sulla parentela e sulla affinità, nonché “*dalla giurisprudenza in materia di responsabilità civile*”.³¹

Non si tratta, si badi, di negare rilevanza a strutture relazionali che si fondano su forme di convivenza declinate secondo diversi paradigmi più o meno assimilabili a quella matrimoniale, ma piuttosto di capire che il contenuto dei nuovi modelli relazionali non consente più di parlare di famiglia nella sua accezione originaria, cioè di società naturale fondata sul matrimonio eterosessuale come presupposta dal Costituente e dallo stesso tutelata nell’art. 29 Cost.

³⁰ E. AL MUREDEN, *Le famiglie ricomposte tra matrimonio, unione civile e convivenze*, in «Riv. Fam. e dir.» 76 (2016), pp. 966-967; ID., *La responsabilità genitoriale tra condizione unica del figlio e pluralità di modelli familiari*, in «Rass. for.» 2 (2014), pp. 291-316.

³¹ Cfr. F.A.Q. della Presidenza del Consiglio dei Ministri sul sito <http://www.governo.it/it/faq-fasedue>.

9. IL RUOLO DEL DIRITTO INTERNO

Oggi in realtà tutto è famiglia in modo indifferenziato, perché in fondo niente è famiglia.

Il superamento del modello unico ed esclusivo di famiglia fondata sul matrimonio e il passaggio dal concetto di “famiglia” a quello di “famiglie” con il parallelo affermarsi, in modo sempre più incalzante, della esigenza di una tutela non più diretta alla istituzione familiare in sé ma agli individui che a vario titolo la compongono, rivela, in modo paradossale, il venir meno della funzione propria del diritto, che lungi dal garantire la famiglia, per una sorta di eterogenesi dei fini, la ha quasi sopraffatta, intervenendo in tale ambito in modo irrazionale e controproducente³².

Il legislatore delle recenti riforme si è infatti limitato a recepire, quasi acriticamente, le istanze sociali progressivamente emerse in favore di nuovi modelli familiari rispetto ai quali è arduo rintracciare gli elementi strutturali e relazionali che caratterizzavano la famiglia nella sua essenza originaria.

Tuttavia, quando si tratta di introdurre modifiche in materie così delicate come quella qui considerata, in grado di determinare forti ricadute su più sfere (quella dei diritti della persona, dell’etica e della morale) è quanto mai necessario procedere secondo interessi e scelte condivise dalla generalità dei consociati, non potendo certo il legislatore basare i propri interventi sulla mera volontà di assecondare istanze di singoli “gruppi”, portatori di interessi parziali, in tal modo agendo come fattore di ulteriore disgregazione sociale.

In tal senso si conviene con chi ha osservato che il diritto vivente, anziché conformare la realtà sociale alla quale si dirige per disciplinarla risulta da questa conformato,³³ così abdicando alla funzione che gli è propria di orientare in direzione assiologica la società, dopo aver preliminarmente selezionato ciò che è rilevante.

Questo vizio di metodo, certamente riprovevole, se è vero che il legislatore ha il compito di interpretare la realtà prima ancora di disciplinarla, ha comportato un grave effetto distorsivo sul sistema dando luogo ad una produzione normativa che ha perso di vista la

³² M. R. MARELLA- G. MARINI, *Di cosa parliamo quando parliamo di famiglia*, Laterza, Roma-Bari 2014.

³³ M. SESTA, *La famiglia tra funzione*, cit.

peculiarità del contesto nel quale è intervenuta, obliterando quasi del tutto la intrinseca dimensione relazione e sociale della famiglia, intesa nella sua configurazione originaria.

10. LA CRISI DELLA FAMIGLIA COME RIFLESSO DELLA CRISI DELLA SOCIETÀ

L'avvicinarsi di norme e leggi speciali con l'obiettivo di garantire posizioni e interessi individuali affermatasi con forza a livello sociale e legittimati ed incentivati dalla prassi giurisprudenziale ha inevitabilmente condotto ad uno svuotamento semantico della nozione di famiglia.

Invero, la crisi della famiglia come istituzione unitaria è il riflesso di una crisi più generale, percepibile al livello sociale.

Le derive individualistiche della società contemporanea, caratterizzata dalla presenza di un pluralismo relazionale fondato sulla eterogeneità dei vincoli testimonia la prevalenza di un modello di vita che Zygmunt Bauman, ha definito "liquido"³⁴, per indicare un contesto sociale in cui tutto, compreso i legami, tende a liquefarsi, a disgregarsi, in un moto incessante che genera precarietà, incertezza e solitudine.

Sul versante prettamente familiare questo sentimento pervasivo di fragilità si traduce nella idea di una "post-famiglia" in cui la struttura della coppia è divenuta sempre più flessibile³⁵. Le due relazioni coniugali e genitoriale nell'attuale contesto ordinamentale corrispondono infatti a due diversi ed autonomi progetti di vita.

E' evidente che stando così le cose la famiglia non viene riconosciuta più come "sistema" in grado di fungere da intermediatore sociale.

Quale avvenire dunque per la famiglia?

In prospettiva evolutiva non mi sembra che la famiglia abbia bisogno di riforme o di ulteriori interventi di *restyling*. Il matrimonio, pur attraversato dalle inquietudini di cui si è detto e certamente ridimensionato quanto meno sul piano sociale, rimane pur sempre l'istituzione fondamentale attorno alla quale fiorisce e si sviluppa la famiglia.

Credo, piuttosto, che vada riscoperto il senso del diritto già esistente per la famiglia.

³⁴ Z. BAUMAN, *Amore liquido*, Laterza, Roma-Bari, 2006.

³⁵ Si può essere infatti coppia a prescindere dal vincolo matrimoniale, in un regime di convivenza più o meno impegnativo e più o meno durevole e soprattutto nettamente distinta da quella genitoriale.

In tale direzione la famiglia non va riformata (ove mai una riforma organica si ritenesse percorribile a fronte del pluralismo di modelli relazionali tra loro eterogenei), ma semplicemente promossa e valorizzata perché certamente questo è possibile nella perduranza di un quadro costituzionale e normativo che lo consente e che, pur essendo stato negletto e disatteso, conserva, intatto, il suo valore precettivo.

L'emersione di nuove istanze che si impongono progressivamente anche attraverso strumentali pressioni sociali e che insinuano quotidianamente l'idea che la famiglia, nella sua accezione tradizionale di "società naturale" originaria fondata sul matrimonio come presupposta dal Costituente e dallo stesso tutelata nell' art. 29 Cost. sia ormai una idea obsoleta, quasi simbolo di oscurantismo (data la assenza di un unico orizzonte per delineare il senso di famiglia), non devono indurci all'accettazione rassegnata dell'attuale stato di crisi di identità in cui versa questa istituzione.

Ritengo infatti che la famiglia abbia ancora una formidabile carica vitale e soprattutto non abbia perso la sua vocazione sociale, in un panorama complessivo di crescente individualismo e deresponsabilizzazione.

11. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

A conclusione di questo mio intervento vorrei chiudere con le parole di Papa Francesco ha rivolto ai partecipanti alla assemblea plenaria del Pontificio Consiglio della Famiglia il 25 ottobre 2013, con le quali il Pontefice ha posto l'accento sul valore intrinsecamente relazionale e comunitario della famiglia: *"La famiglia non è la somma delle persone che la costituiscono, ma una "comunità di persone". E una comunità è di più che la somma delle persone. È il luogo dove si impara ad amare, il centro naturale della vita umana. È fatta di volti, di persone che amano, dialogano, si sacrificano per gli altri e difendono la vita, soprattutto quella più fragile, più debole (...)"*³⁶.

Pertanto, posto che il panorama disegnato dal diritto di famiglia nel suo complesso ci induce a guardare con preoccupazione ad even-

³⁶ FRANCESCO, *Discorso ai partecipanti alla plenaria del Pontificio Consiglio per la famiglia*, in https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2013/october/documents/papa-francesco_20131025_plenaria-famiglia.html.

tuali nuovi interventi del legislatore che rischiano di perpetuare la già criticata tendenza a recepire acriticamente mode estemporanee, resta solo da augurarsi che la società recuperi un'autentica visione sociale dell'istituto familiare che, per quanto necessariamente adattata alla evoluzione dei tempi, ne preservi la funzione, risultando quanto mai contraddittorio che uno Stato dichiaratamente sociale abbia progressivamente offuscato la naturale vocazione della famiglia al perseguimento di interessi di rilevanza generale, oggi purtroppo soverchiati dalla esplosione di istanze individualistiche con tale obiettivo scarsamente conciliabili.